



ex **USL n. 59 di Vallo della Lucania**

DECRETO N. 11

DEL 15/04/2024

**OGGETTO:** sentenza Tribunale Ordinario di Salerno, 1<sup>a</sup> sezione Civile, n. 628/23 (RG n. 6026/08) – Sig. Gentile Giuseppe + 4 c/Ministero della Salute, Gestione di Liquidazione ex Usl 59 di Vallo della Lucania e Regione Campania - Esecuzione.

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. N. 59**

**Premesso** che, a decorrere dal 1/1/95 sono state attivate, ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 3/11/94, le Aziende Sanitarie Locali e che, conseguentemente, sono cessate le funzioni delle UU.SS.LL. con l'attribuzione delle stesse alle suddette Aziende;

**Che** la L.R. 2/9/96, n. 22, affida - ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28/12/95, n. 549 - ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. le funzioni di legale rappresentante delle Gestioni Liquidatorie delle sopresse UU.SS.LL., ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende, e ne definisce i compiti;

**Che** la L.R. 2 settembre 1996, n. 22, all'art. 2 - punto 2 -, espressamente prevede che il Direttore Generale Commissario Liquidatore "...dispone il pagamento dei debiti ex UU.SS.LL. privilegiando la definizione stragiudiziale delle relative controversie anche mediante accordi con...i creditori...";

**Che**, con sentenza n. 628/2023 (RG n. 6026/08), nella vertenza Gentile Giuseppe + 4 c/Ministero della Salute, Regione Campania e Gestione di Liquidazione ex Usl 59 di Vallo della Lucania, il Tribunale Ordinario di Salerno - 1<sup>a</sup> sezione Civile -, "...definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6026/2008 r.g. tra Gentile Giuseppe, Gentile Angelo, Galdi Maria Rosaria, Gentile Gaetana e Gentile Maria Rosanna – attori – e Ministero della Salute...-convenuto- Unità Sanitaria Locale Gestione Liquidatoria della ex USL SA 3...-altra convenuta- nonché Regione Campania...-convenuta-...", ha così statuito: "...1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Ministero della Salute...in solido con Commissario Liquidatore ex UU.SS.LL. 57/61 e alla Regione Campania...al risarcimento dei danni subiti da Gentile Giuseppe, e pertanto li condanna, in solido, al pagamento in favore degli attori della somma di € 1.031.841,00 oltre interessi come in parte motiva nonché al pagamento della ulteriore somma di € 10.000,00 in favore di ciascuno dei genitori ed € 5.000,00 in favore di ciascuna delle sorelle, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, ed € 7.000,00 per spese mediche; 2) Pone a definitivo carico dei convenuti, in solido, le spese di ctu per come liquidate; 3) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dei tre difensori costituiti che si liquidano in € 348,00 per esborsi ed € 15.000,00 per compenso oltre accessori come per legge...";

**Che**, con nota di questi Uffici prot. n. 37811 del 16/2/23, è stata richiesta alla FC Affari Legali della ASL Salerno "...urgentissima espressa valutazione sia in merito alla proposizione di eventuale appello...sia riguardo alle modalità di esecuzione della statuizione in parola;

**Che**, con nota n. 48440 del 3/3/23, la suindicata Avvocatura aziendale ha rappresentato "...che...si è provveduto a proporre appello nell'interesse della G.L. U.S.L. 59 di Vallo della Lucania, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata...";

**Che**, con e-mail del 17/7/23, l'Avvocatura predetta ha trasmesso a questa Struttura l'Ordinanza dell'11/7/23 nel procedimento n. 246/23 RGN, con la quale la Corte di Appello di Salerno – Seconda sezione civile – ha, tra l'altro, accolto "...parzialmente l'istanza di sospensione della sentenza impugnata fino alla somma pari a E 255.767,44...";

**Che**, con nota della Gestione di Liquidazione della disciolta Usl n. 59 prot. n. 145373 del 19/7/23, sollecitata con i nn. 168175 del 30/3/2023, 145373 del 19/7/2023, 182698 del 22/9/2023, 186486 del 28/9/2023 indirizzata alla Giunta Regionale della Campania, sono state chieste alla FC Affari Legali della ASL Salerno "...*precise indicazioni circa le modalità di esecuzione della statuizione del Tribunale di Salerno...*";

**Che**, con missiva prot. n. 143005 del 19/3/24, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nel rappresentare che la sentenza n. 628/2023 del Tribunale di Salerno "...*è stata notificata, ai fini dell'esecuzione, all'Amministrazione Regionale...*", ha specificato "...*che, allo stato, relativamente all'esecuzione della sentenza...è pendente procedura esecutiva ad istanza di Gentile Giuseppe, la cui udienza di assegnazione è stata fissata al 15/05/2024...*" e che "...*al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico di questa Amministrazione, si invita il Direttore Generale dell'Asl Salerno...a disporre, con l'urgenza...i consequenziali e dovuti atti di liquidazione, nelle more della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto...*";

**Che**, con nota n. 66427 del 29/3/2024, questa Struttura ha risollecitato la Funzione Affari Legali della ASL Salerno a fornire riscontro alle precedenti richieste relative alle "...*precise indicazioni circa le modalità di esecuzione della statuizione del Tribunale di Salerno...*";

**Che** la FC Affari Legali aziendale, con prot. n. 68107 del 29/3/2024, ha fornito riscontro, precisando che l'atto di liquidazione "...*potrà essere effettuato entro i limiti di quanto disposto dalla ordinanza di sospensione, ovvero detraendo dall'importo di € 1.031.841,00, complessivamente riconosciuto in sentenza a titolo di risarcimento danni in favore del sig. Gentile Giuseppe, la somma di € 255.767,44 e, quindi, calcolando gli accessori di legge sull'importo residuante...*";

**Che**, con la sentenza in parola, è stato stabilito che alla somma liquidata in euro 1.031.841,00 "...*devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT vanno aggiunti gli interessi legali al tasso pro-tempore vigenti dalla data del sinistro sino alla pubblicazione della...sentenza, da tale data...sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo...*";

**Che**, pertanto, in virtù della sopra citata ordinanza di parziale esecuzione l'Ordinanza dell'11/7/23, la somma da euro 1.031.841,00 viene rideterminata in euro 776.073,54;

**Che**, pertanto, occorre dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Salerno, 1<sup>a</sup> sezione Civile, n. 628/23 nei modi e nei termini in essa indicati:

- somma di cui in condanna devalutata alla data dell'evento e rivalutata di anno in anno fino alla data della sentenza (13/2/23), ivi compresi gli interessi fino al 5/4/24, al netto dell'importo di euro 255.767,44 (ordinanza di sospensione) € 1.531.187,33
- ulteriore somma a favore di Gentile Angelo (padre) € 26.792,41
- ulteriore somma a favore di Galdi Maria Rosaria (madre) € 26.792,41
- ulteriore somma a favore di Gentile Gaetana (sorella) € 13.396,22
- ulteriore somma a favore di Gentile Maria Rosanna (sorella) € 13.396,22
- spese mediche € 7.000,00
- spese di lite in favore dei tre avvocati costituiti € 22.234,80

**Rilevato** che questa Gestione di Liquidazione ex Usl 59, competente per il pagamento, non dispone, allo stato, dei fondi occorrenti;

**Ritenuto**, ancora, che è opportuno, per esigenze di pubblico interesse e soprattutto al fine di evitare ulteriori gravosi oneri a carico della Gestione Liquidatoria interessata, dare esecuzione alla sentenza di cui trattasi;

**Verificato** che tanto si realizza conferendo alla Regione Campania la delega per procedere al pagamento degli indicati importi ad estinzione delle obbligazioni facenti capo per i descritti titoli giudiziali alla Gestione Liquidatoria della ex Usl 59 di Vallo della Lucania, in esecuzione della D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011, ad oggetto la rimodulazione delle procedure di estinzione delle partite debitorie e creditorie delle ex UU.SS.LL.;

**Vista** la L.R. 2/9/96, n. 22;

**Vista** la D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011;

**Vista** la D.G.R.C. n. 322 del 21/6/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1079 del 9/8/2022;

**DECRETA**

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **di prendere atto** della sentenza del Tribunale di Salerno – 1<sup>a</sup> sezione Civile - n. 628/23 (R.G. n. 6026/08);
- 2) **di liquidare** in favore degli attori Gentile Giuseppe, Gentile Angelo, Galdi Maria Rosaria, Gentile Gaetana e Gentile Maria Rosanna la complessiva somma di € 1.531.187,33, da corrispondere in quota parte ai singoli attori;
- 3) **di liquidare** in favore Gentile Angelo (padre) l'ulteriore somma di € 26.792,41;
- 4) **di liquidare** in favore Galdi Maria Rosaria (madre) l'ulteriore somma di € 26.792,41;
- 5) **di liquidare** in favore Gentile Gaetana (sorella) l'ulteriore somma di € 13.396,22;
- 6) **di liquidare** in favore Gentile Maria Rosanna (sorella) l'ulteriore somma di € 13.396,22;
- 7) **di liquidare** in favore degli attori Gentile Giuseppe, Gentile Angelo, Galdi Maria Rosaria, Gentile Gaetana e Gentile Maria Rosanna la complessiva somma di € 7.000,00, da corrispondere in quota parte ai singoli attori;
- 8) **di corrispondere** ai tre difensori costituiti avv.ti Valentino Pezzuti, Tania Gaetana Gentile e Luciano Provenza la complessiva somma di € 22.234,80;
- 9) **di liquidare**, con separato atto, le spese di CTU ad acquisizione del provvedimento di liquidazione delle spese e relativa fattura quietanzata;
- 10) **di dare atto che**, attesa la condanna solidale, la Regione Campania provvederà a ripetere le somme nei confronti del Ministero della Salute;
- 11) **di delegare** la Regione Campania, in attuazione della D.G.R.C. n. 798/2011 e previa verifica di eventuali azioni espropriative intentate in danno della medesima Regione sul predetto titolo, a procedere direttamente al pagamento per come sopra specificato;
- 12) **di trasmettere** il presente atto alla Regione Campania, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Maria Anna Fiocco)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
(Ing. Gennaro Sosto)

